

REGOLAMENTO SUI DOVERI ACCADEMICI DEL PERSONALE DOCENTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA – UNINT

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Premesse e definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1. Per "docente" o "personale docente" si intende: professore ordinario, professore associato, ricercatore di ruolo, ricercatore a tempo determinato ex art. 24 della legge 240/2010, professore straordinario, professore a contratto.
2. Per "professore" senza ulteriori specificazioni si intende: professore ordinario, professore associato e professore straordinario.
3. Per "ricercatore" senza ulteriori specificazioni si intende: ricercatore di ruolo e ricercatore a tempo determinato ex art. 24 della legge 240/2010 (in seguito "ricercatore t.d.").
4. Per "attività didattica" si intende: attività didattica frontale, attività didattica non frontale, attività didattica integrativa, attività di servizio agli studenti.
 - a) L'"attività didattica frontale" comprende le seguenti attività, svolte in presenza o in modalità interattiva a distanza nell'ambito di tutte le attività formative erogate dalla UNINT: lezioni, esercitazioni, attività laboratoriali, attività professionalizzanti, corsi di recupero, escursioni a scopo didattico e seminari, rivolti a classi o a gruppi di studenti.
 - b) L'"attività didattica non frontale" comprende tutte le attività formative svolte in modalità e-learning e tutte le altre attività che non prevedono l'interazione diretta con il docente.
 - c) L'"attività didattica integrativa" comprende tutte le attività accessorie di supporto e affiancamento ai corsi di insegnamento ufficiali, quali: esercitazioni extra-curricolari, seminari extra-curricolari, assistenza in laboratorio, tutoraggio di tirocinio, stage, pre-corsi o corsi di allineamento, partecipazione alle commissioni di verifica della preparazione iniziale degli studenti con tutti i compiti connessi.
 - d) L'"attività di servizio agli studenti" comprende le prove di accesso, i test di piazzamento, le prove in itinere, le esercitazioni scritte effettuate dagli studenti in aula o fuori dall'aula, tutte le attività connesse con gli esami e le prove di verifica del profitto, l'assistenza per la stesura degli elaborati finali di laurea, delle tesi di laurea magistrale e delle tesi di specializzazione, di master e di dottorato, il ricevimento degli studenti in forma continuativa e costante nei luoghi assegnati dalla Presidenza e relativa consulenza, anche per posta elettronica, l'orientamento in tutte le sue forme, il tutorato e l'assistenza agli studenti lungo l'intero corso degli studi, compresi i progetti di recupero di gruppo e individuali, le attività di assistenza e di tutorato nei programmi di mobilità studentesca.

Articolo 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di esercizio dei diritti e di assolvimento dei doveri accademici da parte del personale docente dell'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT (d'ora in avanti UNINT).

2. Si richiama in primo luogo, il Codice etico della UNINT, il quale detta alcune regole di comportamento che il personale è tenuto a osservare nell'adempimento dei propri obblighi didattici, di ricerca e di servizio.
3. Il personale docente della UNINT è tenuto a uniformarsi in tutte le sue attività a una gestione trasparente, efficace e responsabile, anche sul piano etico, delle risorse economiche e materiali.
4. Nello svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di servizio, il personale docente della UNINT è tenuto a promuovere le migliori condizioni per la partecipazione dei singoli secondo principi di rispetto, onestà, integrità, professionalità e libertà, di valorizzazione dei meriti individuali, di sollecitazione del dialogo, della cooperazione, dello spirito critico, dell'argomentazione, dello sviluppo delle idee, delle abilità e delle potenzialità personali.

Articolo 3 – Attività del personale docente

1. A tutto il personale docente è assicurata la piena applicazione delle norme e dei principi costituzionali, legislativi e statutari che garantiscono la libera scelta dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri insegnamenti nel rispetto degli obiettivi formativi di ciascun insegnamento nel contesto del corso di riferimento e della programmazione universitaria di cui all'art. 1, comma 2 della legge 4 novembre 2005 n. 230, assicurando l'aderenza degli insegnamenti erogati agli obiettivi formativi dei corsi di riferimento.
2. A tutto il personale docente della UNINT è assicurata la piena applicazione delle norme e dei principi costituzionali, legislativi e statutari che garantiscono la libertà e l'autonomia dell'attività scientifica di ricerca, condotta in stretto rapporto con l'attività didattica e correlata alla disseminazione della produzione intellettuale entro i circuiti di comunicazione scientifica, promuovendone lo svolgimento in relazione agli obiettivi di sviluppo dell'Ateneo, alle eventuali esigenze del momento e alle disponibilità economiche, tenendo conto anche dei risultati della valutazione delle attività svolte.
3. Al personale docente compete, come parte integrante dell'impegno, la partecipazione agli organi accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca nonché delle iniziative orientate alla effettività della terza missione. È altresì parte integrante dell'impegno del personale docente della UNINT la partecipazione alle riunioni organizzative e di coordinamento alle quali sia invitato a partecipare con l'assenso del Preside, del Rettore o del Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi CdA), così come l'assunzione di compiti gestionali per contribuire al buon funzionamento dell'Ateneo.
4. Come previsto dall'art. 6 della legge 240/2010, "Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito".

TITOLO SECONDO – DOVERI ACCADEMICI

DOVERI INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Articolo 4 – Attività di ricerca

1. L'attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, in un quadro di stretta integrazione con la didattica, costituisce componente primaria delle finalità delle istituzioni universitarie.
2. La ricerca e l'aggiornamento scientifico costituiscono per i professori e i ricercatori, oltre che un diritto, un dovere accademico. Essi sono quindi tenuti a condurre con continuità attività di ricerca e di aggiornamento di qualità sotto il profilo dell'originalità, del rigore metodologico e dell'impatto, cosicché l'Ateneo tutto possa contribuire al progresso scientifico, culturale, sociale, civile ed economico del Paese e del genere umano tutto.
3. Per lo svolgimento delle attività di ricerca e di aggiornamento scientifico il personale docente della UNINT può richiedere contributi ai sensi del Regolamento per le attività di ricerca dell'Ateneo.

DOVERI INERENTI L'ATTIVITÀ DIDATTICA

Articolo 5 – Doveri didattici dei professori

1. I professori della UNINT sono tenuti, oltre alle previste attività di ricerca, a svolgere attività di didattica, nelle modalità di didattica frontale o non frontale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito degli obiettivi definiti dalle competenti strutture didattiche e delle forme di coordinamento esercitate dalle stesse.
2. I professori della UNINT esercitano i loro compiti didattici nei corsi di laurea, di laurea magistrale o in altra attività formativa erogata dalla UNINT.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della legge 240/2010, i professori universitari sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
4. Ciascun professore è tenuto in ogni caso a riservare annualmente 120 ore se a tempo pieno, 80 se a tempo definito, ad attività didattica frontale. Altre forme di didattica potranno essere annoverate in questo monte ore previo accordo della Presidenza della Facoltà di riferimento, del Senato Accademico e del CdA.
5. L'eventuale assunzione di incarichi di insegnamento che comportino il superamento dei limiti di impegno di cui al precedente comma 4 può dar luogo alla corresponsione di un compenso nella misura deliberata dal CdA all'atto del conferimento dell'incarico.
6. Non rientrano nel computo delle ore indicate al comma 3 gli incarichi di insegnamento, e le attività a essi connesse, che comportino il superamento dei limiti di impegno indicati al comma 4 e che vengano retribuiti ai sensi del comma 5.
7. A ciascun professore può essere assegnata la responsabilità di uno o più insegnamenti o parte di insegnamenti o di moduli equivalenti nell'ambito del settore scientifico-disciplinare, ovvero di quello concorsuale, di inquadramento. Per il completamento del carico orario di cui ai commi 3 e 4 il personale docente può svolgere attività didattica su altri insegnamenti sulla base delle delibere del Senato Accademico e del CdA e su proposta del Preside, tenuto conto delle competenze espresse.

8. Ferma restando l'equilibrata distribuzione dei carichi didattici all'interno delle Facoltà, è consentito affidare a un professore incarichi di pertinenza dei settori scientifico-disciplinari appartenenti al settore concorsuale di afferenza dello stesso professore ovvero di settori scientifico-disciplinari dichiarati affini dalla competente struttura didattica con adeguate motivazioni, ovvero di settori nei quali il docente esprima competenze, qualora se ne ravvisi l'opportunità e la necessità.
9. I professori della UNINT sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro attribuite. I casi di co-presenza di personale interno ed esterno così come di cultori della materia sono soggetti alla preventiva comunicazione e autorizzazione del Preside di Facoltà.
10. Ai sensi dell'art. 39 del R.D. 674 del 6 aprile 1924, tuttora in vigore, "ciascun professore, sia di ruolo, sia incaricato [...] deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota giorno per giorno l'argomento della lezione o esercitazione tenuta".
11. Eventuali attività didattiche fuori sede inserite all'interno degli incarichi didattici ricevuti dalla UNINT sono soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione da parte del Preside della Facoltà di riferimento e del Direttore Amministrativo per gli aspetti economici.
12. I professori della UNINT devono redigere o aggiornare annualmente, prima dell'inizio delle lezioni, il programma del proprio corso, in italiano e in inglese, da pubblicare sul sito web dell'Ateneo, secondo le modalità operative in vigore, comunicate dal Preside. La compilazione deve essere effettuata entro quindici giorni dalla richiesta del Preside.
13. In linea con il disposto dell'art. 6, commi 10 e 11 della legge 240/2010, ai professori della UNINT è consentito, purché non si siano riscontrati casi di mancato assolvimento dei compiti didattici attribuiti, previa autorizzazione, assumere insegnamenti in affidamento o incarichi esterni purché in conformità alla delibera del CdA del 16 ottobre 2013, che così recita: "L'autorizzazione per attività di docenza esterna sarà presa in esame dal CdA solo nel caso in cui l'Università / Ente presso cui il richiedente intende erogare docenza abbia stipulato con UNINT una convenzione, a firma dei legali rappresentanti, intesa a regolare la collaborazione didattica e scientifica".

Articolo 6 – Doveri didattici dei ricercatori di ruolo

1. I ricercatori di ruolo della UNINT, fatte salve le loro attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti ad assicurare nell'ambito degli obiettivi definiti dalle competenti strutture didattiche e delle forme di coordinamento esercitate dalle stesse, lo svolgimento di compiti di didattica integrativa e delle connesse attività di verifica e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato.
2. A tali attività, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 3 della legge 240/2010, i ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente non più di 350 ore in regime di tempo pieno e non più di 200 ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo della UNINT esercitano i loro compiti didattici nei corsi di laurea e di laurea magistrale o in altra attività formativa erogata dalla UNINT.
4. Ai ricercatori di ruolo della UNINT possono essere affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e/o moduli curriculari. Ai ricercatori cui vengono affidati corsi e/o moduli curriculari è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

5. L'accettazione di incarichi di insegnamento ai sensi del comma precedente non può essere oggetto di revoca nell'anno accademico di riferimento. Essa può dar luogo a retribuzione aggiuntiva deliberata dal CdA in relazione all'andamento del bilancio.
6. L'eventuale assunzione di incarichi di insegnamento frontale che comportino il superamento di 80 ore può dar luogo alla corresponsione di un compenso nella misura deliberata dal CdA all'atto del conferimento dell'incarico. Le 80 ore rientrano nel monte ore indicato nel comma 2.
7. Non rientrano invece nel computo delle ore indicate al comma 2 gli incarichi di insegnamento, e le attività a essi connessi, che comportino il superamento dei limiti indicati nel precedente comma 5 precedente e che vengano retribuiti ai sensi del medesimo comma.
8. I ricercatori di ruolo della UNINT sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro attribuite. I casi di co-presenza di personale interno ed esterno così come di cultori della materia sono soggetti alla preventiva comunicazione e autorizzazione del Preside di Facoltà.
9. Ai ricercatori della UNINT si applica quanto stabilito dall'art. 39 del R.D. 674 del 6 aprile 1924, tuttora in vigore: "ciascun professore [nel caso in esame, "ricercatore"], sia di ruolo, sia incaricato [...] deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota giorno per giorno l'argomento della lezione o esercitazione tenuta".
10. Eventuali attività didattiche fuori sede inserite all'interno degli incarichi didattici ricevuti dalla UNINT sono soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione da parte del Preside della Facoltà di riferimento e del Direttore Amministrativo.
11. I ricercatori della UNINT devono redigere o aggiornare prima dell'inizio delle lezioni il programma del proprio corso, in italiano e in inglese, da pubblicare sul sito web dell'Ateneo, secondo le modalità operative in vigore, comunicate dal Preside. La compilazione deve essere effettuata entro quindici giorni dalla richiesta del Preside.
12. In linea con il disposto dell'art. 6, commi 10 e 11 della legge 240/2010, ai ricercatori di ruolo della UNINT è consentito, purché non si siano riscontrati casi di mancato assolvimento dei compiti didattici attribuiti, previa autorizzazione, assumere insegnamenti in affidamento o incarichi esterni purché in conformità alla delibera del CdA del 16 ottobre 2013, che così recita: "L'autorizzazione per attività di docenza esterna sarà presa in esame dal CdA solo nel caso in cui l'Università / Ente presso cui il richiedente intende erogare docenza abbia stipulato con UNINT una convenzione, a firma dei legali rappresentanti, intesa a regolare la collaborazione didattica e scientifica.

Articolo 7 – Doveri didattici dei ricercatori a tempo determinato

1. I ricercatori t.d. della UNINT di cui all'art. 24 della legge 240/2010 sono tenuti, oltre alle previste attività di ricerca, a svolgere attività di didattica, nelle modalità di didattica frontale o non frontale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per un impegno pari a:
 - a. 350 ore complessive per i ricercatori di tipo a) in regime di tempo pieno, di cui un monte ore massimo di 80 ore annue dedicato all'attività didattica frontale;
 - b. 200 ore complessive per i ricercatori di tipo a) in regime di tempo definito, di cui un monte ore massimo di 50 ore annue dedicato all'attività didattica frontale;
 - c. 350 ore complessive per i ricercatori di tipo b), di cui un monte ore massimo di 120 ore annue dedicato all'attività didattica frontale.
2. L'eventuale assunzione di incarichi per un numero di ore superiore a quelle previste dal comma precedente, può dar luogo alla corresponsione di un compenso nella misura deliberata dal CdA all'atto del conferimento dell'incarico. Tali ore non rientrano nel computo del monte ore complessivo da svolgere come indicato nel precedente comma 1.

3. I ricercatori t. d. della UNINT esercitano i loro compiti didattici nei corsi di laurea e di laurea magistrale o in altra attività formativa erogata dalla UNINT.
4. I ricercatori t. d. della UNINT sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro attribuite. I casi di co-presenza di personale interno ed esterno così come di cultori della materia sono soggetti alla preventiva comunicazione e autorizzazione del Preside di Facoltà.
5. Ai ricercatori t. d. della UNINT si applica quanto stabilito dall'art. 39 del R.D. 674 del 6 aprile 1924, tuttora in vigore: "ciascun professore sia di ruolo, sia incaricato [nel caso in esame, "ricercatore a tempo determinato"] [...] deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota giorno per giorno l'argomento della lezione o esercitazione tenuta".
6. Eventuali attività didattiche fuori sede inserite all'interno degli incarichi didattici ricevuti dalla UNINT sono soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione da parte del Preside della Facoltà di riferimento e del Direttore Amministrativo.
7. I ricercatori t. d. della UNINT devono redigere prima dell'inizio delle lezioni il programma del proprio corso, in italiano e in inglese, da pubblicare sul sito web dell'Ateneo, secondo le modalità operative in vigore, comunicate dal Preside. La compilazione deve essere effettuata entro quindici giorni dalla richiesta del Preside.
8. Come per i professori e i ricercatori di ruolo, ai ricercatori t. d. della UNINT è consentito, purché non si siano riscontrati casi di mancato assolvimento dei compiti didattici attribuiti, previa autorizzazione, assumere insegnamenti in affidamento o incarichi esterni purché in conformità alla delibera del CdA del 16 ottobre 2013, che così recita: "L'autorizzazione per attività di docenza esterna sarà presa in esame dal CdA solo nel caso in cui l'Università / Ente presso cui il richiedente intende erogare docenza abbia stipulato con UNINT una convenzione, a firma dei legali rappresentanti, intesa a regolare la collaborazione didattica e scientifica."

Articolo 8 – Doveri didattici dei professori a contratto

1. I professori a contratto, nominati secondo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento di insegnamenti a contratto nei corsi di studio UNINT, sono tenuti ad adempiere ai compiti didattici loro attribuiti, per l'intero anno accademico di riferimento, nel rispetto di quanto previsto dalle lettere di incarico della Presidenza della Facoltà di riferimento, dai relativi contratti stipulati con l'UNINT, dalle istruzioni fornite all'inizio dell'anno dal Preside o da eventuali comunicazioni ufficiali del Rettore.
2. Il titolo spettante ai professori a contratto è quello di 'professore a contratto'. Tale titolo potrà essere utilizzato per la sola durata dell'incarico. Per eventuali traduzioni in lingua straniera possono essere utilizzate esclusivamente le diciture approvate dal Senato Accademico e dal CdA disponibili presso gli uffici di Presidenza delle Facoltà.
3. I professori a contratto sono tenuti a contribuire alla vita accademica (partecipazione ai Consigli di Facoltà programmati, a incontri per disciplina, a giornate di orientamento, ecc.) nella misura stabilita dal contratto.
4. Eventuali attività didattiche fuori sede inserite all'interno degli incarichi didattici ricevuti dalla UNINT sono soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione da parte del Preside della Facoltà di riferimento e del Direttore Amministrativo.

DOVERI INERENTI ALL'ATTIVITÀ GESTIONALE

Articolo 9 – Partecipazione alla vita accademica

1. Rientra tra i doveri accademici del docente l'assunzione, in caso di designazione da parte del Preside, del Rettore, del Senato Accademico o del CdA, di compiti gestionali in organi anche temporanei dell'Ateneo, così come la direzione di strutture cui siano chiamati i professori universitari, la partecipazione alle Commissioni di facoltà o di ateneo, la responsabilità di compiti particolari.
2. La partecipazione alle riunioni degli organi di pertinenza (Consigli di Facoltà, Consigli di corso di studio se costituiti, ecc.), alle riunioni delle Commissioni delle quali si faccia parte, nonché alle riunioni di coordinamento e a qualsiasi altra riunione alla quale si sia stati convocati con l'assenso del Preside, del Rettore o del Presidente del CdA, costituisce un dovere accademico che tutti i professori e i ricercatori sono tenuti ad assolvere.
3. In mancanza di attivazione di Consiglio di corso di laurea, le funzioni del corso di laurea sono assorbite dal Consiglio di Facoltà e pertanto gli obblighi di partecipazione si estendono a quest'ultimo consiglio.

TITOLO TERZO - OBBLIGHI DI SERVIZIO

Articolo 10 – Regime dei docenti

Per permettere una adeguata gestione dell'impatto che la richiesta può avere sul buon andamento delle attività dell'Ateneo, l'opzione per il tempo pieno o per il tempo definito da parte dei professori e dei ricercatori, esercitata inizialmente all'atto della presa di servizio, può essere modificata con domanda da presentare al Rettore almeno nove mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere il nuovo regime.

Articolo 11 – Obbligo di residenza

I professori e i ricercatori dell'UNINT hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in località distante non più di 100 chilometri dalla sede universitaria di appartenenza. In via eccezionale e in presenza di particolari motivazioni, il docente può chiedere al CdA, tramite il Presidente, l'autorizzazione alla residenza fuori sede. Tale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, in particolare se il docente dovesse addurla come motivazione di sue assenze o mancanze ai doveri di servizio.

Articolo 12 – Assenze dall'attività didattica

1. In caso di assenza per motivi di salute o per altre cause di forza maggiore il personale docente dovrà comunicare tempestivamente l'assenza alla Presidenza della Facoltà di riferimento e alla segreteria al fine di permettere un'adeguata informazione ai discenti, garantendo in ogni caso la copertura didattica delle ore assegnate.
Gli eventuali recuperi dovranno svolgersi all'interno dell'orario assegnato. Solo in casi eccezionali sarà possibile recuperare al di fuori dell'orario conferito all'inizio del semestre e comunque in orario concordato con la Presidenza della Facoltà.
2. In caso di assenza per altri motivi, la previsione di assenza dovrà essere comunicata al Preside in forma scritta con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

3. Reiterate inadempienze relativamente ai precedenti commi 1 e 2 possono comportare per i professori e ricercatori, richiamo da parte della Presidenza ed eventuali successivi provvedimenti disciplinari; per i professori a contratto, può comportare decadenza immediata dall'incarico. Per tutto il personale docente esse saranno oggetto di valutazione in vista della progressione economica della carriera nel caso dei professori e ricercatori di ruolo; o del rinnovo dell'incarico nel caso dei professori a contratto e dei ricercatori t. d. .
4. In caso di assenza a sessioni di esami o a sedute di laurea saranno applicati i criteri previsti nel successivo art. 13 del presente Regolamento.

Articolo 13 – Assenze dall'attività gestionale

1. La mancata partecipazione a riunioni delle strutture di pertinenza (Consigli di Facoltà, Consigli di corso di studio se costituiti, ecc.), a riunioni delle Commissioni delle quali si faccia parte, nonché a riunioni di coordinamento e a qualsiasi altra riunione alla quale si sia stati convocati con l'assenso del Preside, del Rettore o del Presidente del CdA deve essere comunicata per iscritto al Preside della Facoltà di riferimento e/o alla persona incaricata di presiedere la riunione, prima della riunione relativa.
2. Per i professori e i ricercatori la mancata comunicazione delle assenze di cui al comma 1 comporta richiamo disciplinare da parte del Preside della Facoltà di appartenenza. In caso di recidiva, la mancata comunicazione delle assenze può costituire motivo per l'avvio di procedimento disciplinare da parte del Rettore.
3. Per i professori a contratto la mancata comunicazione delle assenze di cui al comma 1 sarà oggetto di valutazione ai fini della conferma dell'incarico per l'anno successivo.
4. Le assenze di tutto il personale docente possono essere giustificate nei seguenti casi:
 - a. motivi di salute;
 - b. superiori obblighi d'ufficio;
 - c. improrogabili attività scientifiche fuori sede;
 - d. oggettive e dimostrabili ragioni di forza maggiore.

In casi diversi, spetta al Preside valutare se l'assenza possa ritenersi giustificata o solamente comunicata.

1. Per essere giustificate, le assenze di cui al comma precedente, dopo essere state comunicate, devono essere adeguatamente documentate:
 - a. In caso di assenza per motivi di salute, il professore e il ricercatore sono tenuti ai seguenti adempimenti:
 - ✓ comunicazione immediata dello stato di malattia alla Segreteria di Presidenza, nonché, all'Ufficio Personale;
 - ✓ invio all'ufficio del personale del certificato medico, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia;
 - ✓ comunicazione all'Amministrazione dell'indirizzo in cui sono reperibili (se diverso da quello di residenza) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. L'eventuale assenza durante le suddette fasce per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, deve essere comunicata preventivamente all'ufficio del personale e opportunamente documentata. Il controllo medico dell'incapacità lavorativa viene

effettuato, su richiesta dell'Amministrazione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, a cura delle Aziende Sanitarie Locali competenti, anche per assenze di un solo giorno.

Il ritardo nella comunicazione o il mancato invio del certificato medico rendono priva di giustificazione l'assenza e comportano possibili sanzioni disciplinari.

- b. Per superiori obblighi d'ufficio si intendono incarichi o deleghe formalmente attribuite;
- c. Per giustificare assenze dovute a improrogabili attività scientifiche fuori sede, il personale docente è tenuto a presentare opportuna documentazione (locandina, riferimenti internet dell'attività, ecc.);
- d. Le ragioni di forza maggiore saranno comunque motivate adeguatamente al Preside della Facoltà di appartenenza o e alla persona incaricata di presiedere la riunione. In questi casi spetterà al Preside o alla persona incaricata di presiedere la riunione valutare l'opportunità di considerare l'assenza come giustificata o solo comunicata.

2. Un numero superiore a tre assenze non giustificate, ancorché comunicate, dà luogo a richiamo disciplinare da parte del Preside della Facoltà di appartenenza.

Articolo 14 – Obblighi istituzionali

1. Tutto il personale docente della UNINT deve rendere disponibile, al fine della pubblicazione sul sito web di Ateneo, il proprio curriculum *vitae et studiorum* aggiornato almeno annualmente in italiano e in inglese.
2. I professori e i ricercatori della UNINT sono tenuti a presentare una relazione con cadenza stabilita a norma di legge sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai fini della loro valutazione per l'attribuzione degli scatti stipendiali di cui all'art. 8 della legge 240/2010. La UNINT si riserva di determinare con apposito provvedimento regolamentare i relativi criteri di valutazione che saranno adeguatamente resi noti agli interessati.
3. L'assolvimento degli impegni di ricerca, di didattica e/o gestionali, così come la disponibilità ad assumere incarichi gestionali sono elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali previsti dalla normativa in vigore. Nei casi di particolare o ripetuta inadempienza si applicano le disposizioni in materia disciplinare.

Articolo 15 – Uso del titolo professionale, del logo, della carta intestata e della posta elettronica

1. Tutti i docenti UNINT sono autorizzati a utilizzare esclusivamente il titolo loro assegnato a norma di legge. Nelle lettere ufficiali con la firma in calce al nominativo deve essere sempre apposto il proprio ruolo.
2. Il logo della UNINT per la partecipazione della struttura accademica a qualsiasi attività fuori sede è autorizzato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Non è invece soggetta ad alcuna autorizzazione la dichiarazione di appartenenza alla UNINT del singolo docente in manifestazioni pubbliche e/o scientifiche, con chiara definizione del proprio ruolo.

3. L'uso della carta intestata è riservato ai professori e ricercatori della UNINT. La carta intestata può essere utilizzata dai professori a contratto solo su autorizzazione del Preside della Facoltà di riferimento e con controfirma del Preside stesso.
4. Il personale docente è tenuto a consultare periodicamente (almeno una volta ogni due giorni lavorativi) la posta elettronica UNINT assegnata d'ufficio all'inizio dell'anno accademico.

Articolo 16 - Attività istituzionale di servizio o di ricerca fuori sede

1. Per "fuori sede" si intende al di fuori della sede di servizio. Per "attività istituzionale di servizio fuori sede" si intende una missione compiuta dal personale docente nell'interesse dell'Ateneo (deleghe, terza missione, attività per mobilità Erasmus, ecc.). Per "attività istituzionale di ricerca fuori sede" si intende una missione nella quale il personale docente in qualità del suo ruolo istituzionale è impegnato fuori sede per ricerca o per disseminazione della ricerca stessa. Per l'attività didattica fuori sede riguardante la UNINT si rimanda ai precedenti articoli 5, comma 11; 6, comma 9; 7, comma 6 e 8, comma 4.
2. Per tutte le attività istituzionali fuori sede il personale docente dovrà munirsi della previa autorizzazione del Preside della Facoltà di appartenenza al fine di essere collocato in missione indipendentemente dall'esistenza di una copertura finanziaria.
3. L'attività istituzionale di ricerca fuori sede deve essere sempre autorizzata dal Preside della Facoltà di appartenenza, secondo la modulistica prevista dall'Ateneo.

Articolo 17 – Congedi di professori e ricercatori di ruolo

1. Le richieste dei professori e dei ricercatori di ruolo di usufruire, ai sensi della normativa in vigore, di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica, o di studio, devono essere presentate almeno 8 mesi prima dell'inizio dei corsi di studio e possono essere accolte solo tenuto conto di tutte le esigenze didattiche dell'UNINT.
2. Il godimento di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica, previa presentazione di domanda corredata dal progetto di ricerca previsto, può essere concesso, sempre nel rispetto di quanto disposto dal comma precedente e solo nel caso di valutazione positiva dell'operato del docente o ricercatore nonché della valenza specifica del progetto di ricerca, da parte di un'apposita e qualificata commissione nominata dal CdA, composta da tre membri e presieduta dal Rettore.
3. La richiesta deve essere inoltrata al Preside, il quale la presenterà al Rettore accompagnata da una relazione sull'attività del professore o del ricercatore. La richiesta sarà poi sottoposta all'approvazione del CdA sentiti il Preside e il Senato Accademico.
4. I risultati dell'attività di ricerca svolta dovranno essere presentati alla Commissione di cui al comma 2 per le necessarie valutazioni, entro un mese dal termine del periodo di congedo.
5. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2018.
6. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.